



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

## Provincia di Milano

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Data 24-06-2013

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:30, presso la sala consiliare di piazza IV Giugno n.3.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all'appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

<b>TREZZANI CURZIO</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBO FULVIO</b>	<b>Presente</b>
<b>MASTELLI CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>
<b>SIMONELLI MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>CROTTI STEFANO</b>	<b>Presente</b>
<b>PORTA MARCO IVANO</b>	<b>Presente</b>
<b>DONISELLI SABINA</b>	<b>Presente</b>
<b>MARMONTI GIANLUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>BATTISTELLA ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBO DONATELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>VANGELISTA GRAZIELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>BARENGHI MATTEO</b>	<b>Assente</b>
<b>NOSOTTI PAOLO</b>	<b>Assente</b>
<b>COLOMBO IVO MARIA</b>	<b>Presente</b>
<b>CASULA GIANLUCA</b>	<b>Assente</b>
<b>CASTELLI PATRIZIO</b>	<b>Assente</b>
<b>CRIVELLI CHIARA</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-06-2013

Il Responsabile del servizio  
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 10-06-2013

Il Responsabile del servizio  
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.L.gs n. 23 del 14.3.2011, n. 23: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 98 del 6.7.2011: “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L.15.7.2011, n. 111;

**RICHIAMATA** la Legge n. 183 del 12.11.2011: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di Stabilità 2012 -;

**RICHIAMATA** la Legge n. 228 del 24.12.2012: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di Stabilità 2013 -;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 174 del 10.10.2012: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”, convertito in legge n. 213 del 7.12.2012;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 95 del 6.7.2012: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 35/2013, Art. 10, Comma 4 – quater, lettera b), convertito in Legge n. 64 del 6.6.2013, con cui per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 138 del 13.8.2011: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L. 14.9.2011, n. 148, così come modificato dall’Art. 13, comma 16 del D.L. n. 201 del 6.12.2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L. 22.12.2011, n. 214;

**RICHIAMATO** l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, con cui il termine per deliberare le aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali viene fissato entro la data disposta da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

**DATO ATTO** che L’Art. 13, comma 6 del D.L. gs n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214 rinvia al Consiglio Comunale la graduazione delle aliquote entro i limiti di legge stabiliti rispetto all’aliquota di base ed all’aliquota per l’abitazione principale;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”, che testualmente recita: “Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei limiti invalicabili da parte del comune, il quale nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**CONSIDERATO** che l'applicazione che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.3.2012, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 30.9.2012 ed in data odierna ;

**RICHIAMATO** l'Art. 10 del D.L. n. 35 del 8.4.2013: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione nei seguenti casi:

**1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

**4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**EVIDENZIATO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20.5.2013 con cui si propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote delle detrazioni e dei valori delle aree edificabili così come indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2012 per l'anno 2013, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**RICHIAMATO** il D.L.gs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000;

**DISPOSTO** dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, n. 2 astenuti (Sigg. Colombo Ivo Maria, Crivelli Chiara), espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 11 votanti (assenti giustificati i Consiglieri Comunali Sigg. Barengni Matteo, Nosotti Paolo, Casula Gianluca, Castelli Patrizio)

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote, detrazioni e valori delle aree edificabili per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio:

### **ALiquota di base**

*0,89 PER CENTO*

#### **• ALiquota Abitazione Principale**

*0,45 PER CENTO*, l'aliquote si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali precedentemente indicate,

*0,4 PER CENTO*, per immobili posseduti da invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti - soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquote si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali precedentemente indicate,

### **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

#### **• ALiquota Immobili Categorie A1 – A2 - A3 - A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 Diverse dall'abitazione principale.**

*0,95 Per* immobili non locati e relative pertinenze,

*0,89 Per* immobili locati con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali e relative pertinenze,

*0,89 Per* unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza e relative pertinenze,

*0,76, Per* immobili posseduti da invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti, l'aliquote si applica anche alle pertinenze,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 24-06-2013 BOFFALORA SOPRA TICINO

0,76, Per Immobili concessi in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea retta (Figli / genitori), l'aliquota si applica anche alle pertinenze,

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
*0,1 PER CENTO*

3) **DI CONFERMARE** i seguenti valori, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012 delle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile delle stesse:

- € 143 /mq – Zona residenziale - aree edificabili in zone urbanizzate e soggette a concessioni edilizie,
- € 86/mq - Zona residenziale - aree edificabili in zone non urbanizzate e soggette a preventive approvazioni di strumenti attuativi;
- € 105 /mq – Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone urbanizzate e soggette a concessioni edilizie,
- € 63/mq - Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone non urbanizzate e soggette a preventive approvazioni di strumenti attuativi;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, n. 2 astenuti (Sigg. Colombo Ivo Maria, Crivelli Chiara), espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 11 votanti (assenti giustificati i Consiglieri Comunali Sigg. Barenghi Matteo, Nosotti Paolo, Casula Gianluca, Castelli Patrizio)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE  
F.to CURZIO TREZZANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa ANTONELLA  
ANNECCHIARICO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. 514, dal giorno 04-07-2013 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addì 04-07-2013

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO



Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE  
F.to CURZIO TREZZANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa ANTONELLA  
ANNECCHIARICO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. \_\_\_\_\_ 514, dal giorno \_\_\_\_\_ 04-07-2013 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 04-07-2013

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

La presente copia composta di n..... fogli .....è conforme all'originale depositato agli atti.

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il 24-06-2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 24-06-2013 BOFFALORA SOPRA TICINO

